

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.90 del 20 dicembre 1999

REGOLAMENTO SULL’AFFIDO FAMILIARE DI MINORI

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

L’Amministrazione Comunale dispone, in ottemperanza di quanto stabilito dalla Legge n. 184 del 4/5/1983, “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, l’attuazione del servizio “Affido Familiare”, allo scopo di garantire al minore, che si trovi temporaneamente privo di un idoneo ambiente familiare, le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico.

L’affido familiare si realizza, inserendo il minore in un nucleo affidatario (famiglia con figli, coppia, singola persona, comunità di tipo familiare) per un periodo definito di tempo, sulla base di un progetto individuale di intervento, redatto dai servizi sociali comunali, e tenuto conto delle eventuali prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria.

Art. 2 - COMPETENZA

L’Affido Familiare é disposto, sentito il parere del minore che ha compiuto 12 anni o, se opportuno, anche di età inferiore:

- dall’Amministrazione Comunale su proposta del Servizio Sociale, che svolge un’indagine per accertare le cause effettive ed obiettive di patologia o di crisi della famiglia di origine, qualora ci sia il consenso dei genitori o dell’esercente la potestà genitoriale.

L’Affido Familiare è reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare competente per territorio.

- dal Tribunale per i Minorenni, competente per territorio, qualora manchi l’assenso dei genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale;

Art. 3 - PROVVEDIMENTO DI AFFIDO

Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente:

- le motivazioni di esso,
- i tempi ed i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario,
- la presumibile durata dell’affidamento,
- gli elementi che suggeriscono la individuazione del nucleo affidatario,
- il servizio cui è attribuita la vigilanza e il sostegno durante il periodo dell’affido.

Tale provvedimento viene inviato al Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore, che lo rende esecutivo con decreto.

L’Amministrazione Comunale provvede a:

- formalizzare l’affido attraverso l’adozione di idoneo provvedimento del Dirigente del Settore Servizi Sociali, previa sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e della famiglia di origine, a condizione che non esista un provvedimento limitativo della potestà familiare emesso dall’Autorità Giudiziaria;
- assicurare agli affidatari e alle famiglie di origine il necessario sostegno psico - sociale per tutta la durata dell’affido, nel rispetto delle convinzioni, dei metodi educativi e delle richieste delle famiglie affidatarie;
- erogare una somma di denaro mensile, fissata dall’Amministrazione Comunale annualmente con apposito provvedimento, a favore degli affidatari per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affido;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono al minore o che egli stesso provochi nel corso

dell'affido.

Art. 4 - REQUISITI DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

La scelta della famiglia affidataria viene operata, salvaguardando soprattutto le esigenze del minore, fra coloro che si sono dichiarati disponibili, e per i quali risulta accertata la presenza di alcuni requisiti fondamentali:

- disponibilità a favorire, attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo, la maturazione del minore;
- disponibilità al rapporto con la famiglia di origine del minore in affido, secondo le indicazioni degli operatori del servizio;
- consapevolezza della temporaneità del servizio e della mancanza di prospettive di adozione del minore, affidato;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari.

Di norma, ad ogni affidatario non possono essere affidati più di due minori, salvo che non si tratti di soggetti provenienti dallo stesso nucleo familiare.

Art. 5 - SERVIZIO "AFFIDO FAMILIARE"

L'Ente Locale è responsabile dell'affido che gestisce attraverso l'organizzazione ed il personale del Settore Servizi Sociali.

Il servizio "Affido Familiare" si costituisce come organizzazione interna al Settore Servizi Sociali ed ha lo scopo di:

- promuovere, attuare e sostenere gli affidi e verificarne l'andamento;
- provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali o validi rapporti, salvo diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- tenere costantemente informati il Giudice Tutelare o il Tribunale dei Minorenni sull'andamento dell'affido;
- promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affido, attraverso incontri aperti agli utenti, ai servizi, alle famiglie, alle associazioni.

I compiti degli operatori del servizio sono:

- provvedere al reperimento, alla conoscenza ed alla selezione degli affidatari, attraverso una sensibilizzazione della collettività ed una selezione delle persone disponibili, in collaborazione con gli altri servizi affidi;
- effettuare una indagine per accertare le cause effettive ed obiettive di patologia o di crisi della famiglia di origine;
- formulare il progetto e proporre l'attivazione dell'affido;
- trasmettere alla famiglia affidataria le informazioni, relative al bambino e alla sua famiglia, ritenute necessarie per una corretta gestione dell'affido, nel rispetto del segreto professionale e della normativa che tutela il diritto alla riservatezza dei dati personali;
- sostenere la famiglia affidataria per tutta la durata dell'affido con incontri periodici e programmati;
- sostenere la famiglia d'origine con interventi finalizzati al superamento delle difficoltà che hanno determinato l'affido;
- collaborare, per quanto di competenza, con l'Autorità Giudiziaria (Giudice Tutelare o Tribunale per i Minorenni);

Art. 6 - DOVERI DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, alla educazione e all'istruzione del minore in affido, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia della decadenza della potestà, sempre comunque nell'interesse del minore ed in ottemperanza ad eventuali disposizioni del Tribunale per i minori;
- mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del servizio, validi rapporti con la famiglia di origine del minore, tenendo conto di eventuali prescrizioni della Autorità Giudiziaria;

- assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, anche in collaborazione con gli operatori del servizio, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione e ai rapporti con la famiglia d'origine;
- assicurare la massima riservatezza in ordine alla situazione dei minori in affido e della sua famiglia;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia di origine del minore;
- essere disponibili a collaborare con gli operatori del servizio, attenendosi alle loro indicazioni.

Art. 7 - DOVERI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE

La famiglia di origine si impegna a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, a seconda delle proprie possibilità economiche, alle spese relative al mantenimento del minore.

Art. 8 - CONCLUSIONE DELL'AFFIDO

L'affido familiare cessa con il provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto.

L'Ente Locale dispone la cessazione dell'affidamento familiare quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che ha determinato l'affidamento o nel caso in cui la prosecuzione dell'affido rechi pregiudizio al minore, ovvero il minore abbia raggiunto una sufficiente autonomia.

Al termine dell'affidamento familiare gli operatori assicurano il sostegno alla famiglia d'origine, al minore e alla famiglia affidataria;